

PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC (PSP) 2023-2027

COMPLEMENTO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA REGIONE CAMPANIA



Linee guida per la verifica della corretta applicazione dei
costi semplificati

Versione 1.0

Tipo di Intervento SRD

Premessa

Le opzioni semplificate in materia di costi sono importi o percentuali, definiti ex ante, che rappresentano la migliore approssimazione possibile dei costi ammissibili effettivi (reali) concretamente sostenuti per l'attuazione di un'operazione. Si tratta pertanto di un metodo alternativo per il rimborso dei costi ammissibili di un'operazione, rispetto al metodo tradizionale in base al quale sono rimborsati i costi effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario, giustificati da fatture o da ricevute di pagamento (cfr. Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal Regolamento (UE) 2021/1060).

Se si utilizzano opzioni semplificate in materia di costi (OSC), i costi ammissibili di un'operazione sono calcolati conformemente a un metodo predefinito che si basa sulle realizzazioni, sui risultati o su altri costi chiaramente individuati in anticipo con riferimento a un importo per unità o mediante applicazione di una percentuale. Le opzioni semplificate in materia di costi sono, pertanto, un metodo di calcolo dei costi ammissibili di un'operazione da utilizzare in alternativa al metodo tradizionale che si basa sui costi effettivamente sostenuti e pagati (costi reali). Con le opzioni semplificate in materia di costi non è più necessario risalire ai singoli documenti giustificativi, riducendo significativamente sia gli oneri amministrativi e gestionali per i beneficiari e le amministrazioni che il tasso di errore.

Per tali ragioni la Corte dei conti europea e la Commissione incoraggiano l'uso delle opzioni semplificate in materia di costi per tutti i fondi SIE e per gli interventi finanziati in ambito PAC.

In particolare, con riferimento allo Sviluppo Rurale, l'articolo 83, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che le sovvenzioni oltre al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario (lettera a) costi reali), possono assumere una delle seguenti forme di costi semplificati (c.d. *costi standard*):

- b) costi unitari;
- c) somme forfettarie;
- d) finanziamento a tasso fisso.



Costi unitari

Nel caso di utilizzo di costi unitari, la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione è calcolata sulla base di attività, risorse, realizzazioni o risultati quantificati, moltiplicati per costi unitari predeterminati. Questa possibilità può essere utilizzata per qualsiasi tipo di operazione, progetto o parte di progetto quando è possibile definire le quantità legate a un'attività ed i relativi costi unitari. In linea generale, i costi unitari si applicano laddove le quantità siano facilmente identificabili.

I costi unitari possono essere basati sul processo al fine di coprire, con la migliore approssimazione possibile, i costi reali di attuazione di un'operazione. Possono anche essere basati sugli esiti (realizzazione o risultato/deliverable), oppure definiti sia in base al processo sia in base ai risultati. Inoltre, all'interno di un'operazione è possibile definire diversi costi unitari per diverse attività.



Somme forfettarie

Nel caso delle somme forfettarie la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione o di un progetto è calcolata sulla base di un importo forfettario predeterminato debitamente giustificato, che è versato al beneficiario se le attività predefinite e/o le realizzazioni sono completate conformemente al progetto approvato. Il ricorso alle somme forfettarie può essere indicato nel caso delle sovvenzioni quando i costi unitari non rappresentano una soluzione appropriata, ad esempio nel caso della produzione di un kit di strumenti, dell'organizzazione di un seminario locale di piccola entità, ecc.



Finanziamenti a tasso fisso

Nel caso dei finanziamenti a tasso fisso, categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo sono calcolate mediante applicazione di una percentuale, stabilita ex ante per una o più categorie diverse di costi ammissibili.

Lo stesso articolo 83 del Regolamento (UE) 2021/2115 prevede, al paragrafo 2, che gli importi dei costi semplificati sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
 - ii) su dati storici verificati dei beneficiari;
 - iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei beneficiari;
- b) progetti di bilancio stabiliti caso per caso e concordati *ex ante* dall'organismo che seleziona l'operazione;
- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.

I costi semplificati nel CSR Campania 2023/2027

Rispetto alla programmazione 2014/2022, la Regione Campania ha esteso significativamente il ricorso alle opzioni di costi semplificati con l'obiettivo di semplificare l'attuazione degli *Interventi non SiGC* del *Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027 (CSR 2023/2027)*.

Nella tabella che segue sono riportati gli interventi del *CSR Campania 2023/2027* per i quali è prevista l'adozione di costi semplificati con i riferimenti alla metodologia di calcolo individuata.

Intervento	Costo semplificato (Rif. Reg. UE 2021/2115)	Metodo di calcolo (Rif. Reg. UE 2021/2115)	Metodologia
SRD01- Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole (investimenti per la realizzazione di impianti arborei)	Costi unitari (art 83 par.1 lettera b)	Art. 83 par. 2, lettera a) punto i)	ISMEA/ Rete Rurale Nazionale Università degli Studi di Napoli "Federico II"
SRD01- Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole (investimenti per la realizzazione ed ammodernamento di frantoi oleari)	Costi unitari (art 83 par.1 lettera b)	Art. 83 par. 2, lettera a) punto i)	ISMEA/ Rete Rurale Nazionale
SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo	Costi unitari (art 83 par.1 lettera b)	Art. 83 par. 2, lettera a) punto i)	ISMEA/ Rete Rurale Nazionale
SRG01 - Sostegno gruppi operativi PEI AGRI	Costi unitari (art 83 par.1 lettera b)	Art. 83 par. 2, lettera a) punto i)	CREA/ Rete Rurale Nazionale FORMEZ PA
SRG06 - LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale	Costi unitari (art 83 par.1 lettera b) Somme forfettarie (art 83 par.1 lettera c) Finanziamento a tasso fisso (art 83 par.1 lettera d)	Art. 83 par. 2, lettera a) punti i) e ii) Art. 83 par. 2, lettera b) Art. 83 par. 2, lettera a) punti i) e ii)	FORMEZ PA

Intervento	Costo semplificato (Rif. Reg. UE 2021/2115)	Metodo di calcolo (Rif. Reg. UE 2021/2115)	Metodologia
SRG07 - Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages	Costi unitari (art 83 par.1 lettera b)	Art. 83 par. 2, lettera a) punto i)	FORMEZ PA
SRG09 - Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare	Costi unitari (art 83 par.1 lettera b)	Art. 83 par. 2, lettera a) punto i)	FORMEZ PA
SRH01 - Erogazione di Servizi di Consulenza	Costi unitari (art 83 par.1 lettera b)	Art. 83 par, 2, lettera a) punto i)	ISMEA / Rete Rurale Nazionale FORMEZ PA
SRH02 - Formazione dei consulenti	Costi unitari (art 83 par.1 lettera b)	Art. 83 par, 2, lettera a) punto i)	ISMEA / Rete Rurale Nazionale FORMEZ PA
SRH03 - Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali	Costi unitari (art 83 par.1 lettera b)	Art. 83 par, 2, lettera a) punto i)	ISMEA / Rete Rurale Nazionale FORMEZ PA
SRH04 - Azioni di informazione	Costi unitari (art 83 par.1 lettera b)	Art. 83 par, 2, lettera a) punto i)	FORMEZ PA
SRH06 - Servizi di back office per l'AKIS	Costi unitari (art 83 par.1 lettera b)	Art. 83 par, 2, lettera a) punto i)	FORMEZ PA

Inoltre, per gli interventi SRD è in corso di elaborazione la metodologia di calcolo per il finanziamento a tasso fisso delle spese tecniche, ai sensi dell'art 83 par.1 lettera d) del Reg. (UE) 2021/2115.

Tipo di Intervento SRD

Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole

Il bando dell'Intervento **SRD01** "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" prevede l'applicazione dei costi unitari per alcune categorie di spese, relativamente ai frantoi oleari e agli impianti arborei.

Per i frantoi aziendali i costi sono determinati attraverso l'applicazione della "Metodologia per l'individuazione delle *tabelle standard di costi unitari* per i frantoi oleari - aggiornamento 2023" di ISMEA <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24379>.

Per gli impianti arborei i costi sono determinati attraverso l'applicazione della:

- A) Metodologia per l'individuazione delle *tabelle standard di costi unitari (UCS)* per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale - Aggiornamento 2023" di ISMEA <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22427>.
- B) Stima dei costi standard unitari (UCS) Castagno e Olivo – Aggiornamento 2024 della Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria (approvato con DRD n. 397 del 26/06/2024 e rettificato con DRD n. 574 del 13/09/2024) http://www.agricoltura.regione.campania.it/CSR_2023-2027/SRD01.html.

Anche per l'intervento **SRD06** "Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo" – azione 1), il CSR Campania prevede il ricorso alla *Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale - Aggiornamento 2023*" di ISMEA, limitatamente ai costi delle strutture di protezione.

In caso di applicazione dei costi unitari, l'ammontare della spesa ammissibile deriva dal calcolo effettuato tramite le *tabelle standard dei costi unitari (UCS)*, mentre la regolarità della spesa è dimostrata tramite controllo in situ e verifica documentale che accerti che l'investimento sia stato effettivamente realizzato, e che esso rispetti le caratteristiche previste dal bando e quelle indicate nella domanda di sostegno. Al fine di evitare errori è fondamentale applicare in modo corretto le *tabelle standard dei costi unitari*, in quanto il controllo si concentrerà sulla rispondenza tra quanto dichiarato dal beneficiario e quanto effettivamente realizzato. Quando si utilizza un costo unitario non occorre, quindi giustificare i costi reali delle categorie di spesa coperte dalle opzioni semplificate in materia di costi, compresi, se del caso, gli ammortamenti e i contributi in natura. Tuttavia, quando si applica l'opzione semplificata in materia di costi non è necessario verificare l'esistenza dei contributi in natura e, di conseguenza, il rispetto delle condizioni previste dal PSP e riportate nel paragrafo 10.5.1.2.2 delle Disposizioni comuni Interventi non a superficie e/o a capo (Non SiGC).

In fase di Domanda di Sostegno l'adozione del metodo dei costi semplificati rende superflua la presentazione dei preventivi e, più in generale, la giustificazione della ragionevolezza dei costi. Questa, infatti, è stata già assicurata *ex ante*, nel processo di elaborazione del metodo di calcolo "giusto, equo e verificabile". Il richiedente è tenuto a presentare le singole procedure di calcolo avvalendosi dell'apposito applicativo reso disponibile dalla *Rete Rurale Nazionale/ISMEA*.

In fase di Domanda di Pagamento, la presentazione delle fatture e altri documenti probatori non è sempre necessaria. Potranno essere richieste le fatture o altri documenti probatori inerenti agli acquisti fatti o i servizi di cui si è usufruiti nell'ambito dell'iniziativa progettuale, ma solo ai fini di accertare la corretta esecuzione delle opere previste. L'importo indicato in fattura, quindi, non rappresenta più la base di calcolo del sostegno: in caso di importi più alti, l'ammontare da liquidare al beneficiario sarà quello determinato

tramite le *tabelle standard dei costi unitari*. Anche in caso di importi più bassi, l'importo da liquidare sarà quello determinato tramite le *tabelle standard dei costi unitari*.

In fase di controllo amministrativo della Domanda di pagamento (istruttoria) la verifica è volta ad accertare:

- l'effettiva, realizzazione e funzionamento dell'investimento, come da progetto presentato e approvato nella domanda di sostegno, mediante visita in situ (sopralluogo);
- la corretta applicazione delle tabelle riportate nei documenti di riferimento.

È compito dell'istruttore verificare:

- che le unità prodotte dall'investimento in termini di realizzazioni siano verificabili e reali;
- che l'importo dichiarato sia pari al costo unitario fissato, moltiplicato per le unità effettivamente prodotte dall'investimento;
- il rispetto di altre eventuali condizioni stabilite dal bando e dal provvedimento di concessione.

Gli istruttori non possono ammettere a contributo importi che siano stati dichiarati senza che sia stata realizzata la parte corrispondente del progetto. Pertanto, nel caso di Domande di pagamenti intermedi (SAL), dovrà essere dimostrata l'esecuzione degli interventi secondo quanto previsto dalle *tabelle standard dei costi unitari*, in termini di opere funzionali e funzionanti. Con riferimento agli impianti arborei, la superficie per la quale è richiesto il SAL deve essere totalmente impiantata, secondo le specifiche previste dalle *tabelle standard dei costi unitari*. Analogamente tale condizione si applica anche nel caso di rendicontazione di SAL che riguardano i frantoi oleari.

Il controllo amministrativo sulle Domanda di Pagamento comporta la verifica della pertinente documentazione prevista dal bando. Inoltre, con riferimento alle categorie di spese che utilizzano costi unitari è prevista la verifica della ulteriore documentazione di seguito elencata che sarà richiesta al beneficiario in sede di sottoscrizione del provvedimento di concessione:

Per i frantoi aziendali:

- ✓ Relazione tecnica a firma del Direttore dei Lavori che descriva le singole sezioni dell'impianto realizzato, le relative matricole, la capacità di lavorazione, il tipo di controllo, e ripercorra la procedura seguita per la determinazione dei costi.

Si ricorda che per il riconoscimento delle spese mediante l'applicazione di costi standard l'impianto deve essere conforme a quanto indicato e specificato *dalla Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari per i frantoi oleari - aggiornamento 2023* di ISMEA.



Frantoi oleari

L'impianto tipo è remunerabile attraverso l'applicazione delle tabelle standard di costi unitari (costo da non documentare) e comprende le seguenti componenti:

- ✓ **una sezione di ricezione** delle olive dotata di tramoggia e sollevatore;
- ✓ **una sezione di defogliazione e lavaggio** delle olive in ingresso;
- ✓ **una sezione di frangitura in continuo** dotata di frangitore a martelli o a dischi;
- ✓ **una sezione di gramolatura** dotata di due o più gramole chiuse o di sistemi innovativi di gramolazione;

- ✓ **una sezione di estrazione di tipo centrifugo** dotata di un decanter a due fasi o di un decanter innovativo in grado di valorizzare i sottoprodotti della fase di estrazione;
- ✓ **una sezione di separazione di tipo centrifugo** del mosto oleoso proveniente dal decanter in olio d'oliva e residui di acqua e solidi (sotto i 1.000 Kg/h di capacità massima di lavorazione, l'impianto tipo non prevede la presenza di una "sezione di separazione" mentre oltre tale limite è sempre prevista. Solo per gli impianti di 1.000 Kg/h di capacità massima di lavorazione è prevista la doppia configurazione con o senza la "sezione di separazione" ma ovviamente con costi standard diversi).

Altre apparecchiature come ad esempio i denocciolatori, i separatori del nocciolino dalla sansa, **non sono remunerabili attraverso l'applicazione di costi standard** e possono essere eventualmente remunerabili previa presentazione dei tre preventivi e dei giustificativi di spesa (costo reale).

Il costo unitario determinato da ISMEA varia in relazione ai seguenti parametri:

- capacità oraria di lavorazione (Kg/h);
- modalità di controllo dell'impianto (elettromeccanico o elettronico).

Rif. Paragrafo 2 Tabelle UCS aggiornate della metodologia

- ✓ Schema dell'impianto e fascicolo tecnico;
- ✓ "Prospetto costi frantoio" in formato *excel* debitamente compilato e firmato digitalmente dal DL (**Allegato 1**);
- ✓ Documentazione fotografica (file JPG) concernente gli investimenti realizzati, con particolare rilievo per quelli non ispezionabili;
- ✓ Documento di trasporto (DDT), fatture, e/o altra documentazione probatoria dalla quale evincere la novità dei beni e le matricole dei macchinari/impianto acquistati;
- ✓ Certificato/i di conformità/collaudò dell'impianto/macchinari.

Per gli impianti arborei:

- ✓ Relazione tecnica a firma del Direttore dei Lavori che descriva l'impianto arboreo realizzato (specie, cv, forma di allevamento, sesto e densità di impianto, pendenza), le relative operazioni colturali eseguite, le caratteristiche delle eventuali strutture di sostegno, di copertura, di protezione adoperate, e dell'eventuale impianto di irrigazione e ripercorra la metodologia per la determinazione dei costi dell'impianto base, degli eventuali costi aggiuntivi e, laddove pertinente, dell'olivo e del castagno;

Si ricorda che per il riconoscimento delle spese mediante l'applicazione di costi standard, le operazioni devono essere conformi a quanto indicato e specificato dalla *Metodologia per l'individuazione delle tabelle standard di costi unitari (UCS) per gli impianti arborei finanziati dagli interventi di Sviluppo Rurale - Aggiornamento 2023* di ISMEA.



Impianto base

Lavorazioni preparatorie

- erpicatura/aratura a profondità media e lavorazioni di affinamento sono remunerabili attraverso l'applicazione delle tabelle standard di costi unitari (costo da non documentare);
- scasso è remunerabile attraverso l'applicazione delle tabelle standard di costi unitari (**costo da documentare**). Per il riconoscimento del costo standard dell'operazione di scasso, il beneficiario deve fornire fattura emessa dal contoterzista o foto georeferenziate;
- livellamento, spietramento, drenaggio, **non sono remunerabili attraverso l'applicazione delle tabelle standard dei costi unitari** e possono essere eventualmente essere remunerati previa presentazione dei tre preventivi e dei giustificativi di spesa (costo reale).

Rif. Paragrafo 2.2.2 della metodologia

Analisi del terreno e concimazione di fondo:

- concimazione di fondo è remunerabile attraverso l'applicazione delle tabelle standard dei costi unitari (costo da non documentare);
- analisi del terreno è remunerabile l'applicazione delle tabelle standard di costi unitari (**costo da documentare**). Per il riconoscimento del costo standard dell'analisi del terreno il beneficiario deve fornire la copia del certificato di analisi o documento probatorio equivalente)

Rif. Paragrafo 2.2.3 della metodologia

Squadratura e picchettamento sono remunerabili attraverso l'applicazione delle tabelle standard dei costi unitari (costo da non documentare);

Rif. Paragrafo 2.2.4 della metodologia

Acquisto piantine è remunerabile attraverso l'applicazione delle tabelle standard dei costi unitari (costo da non documentare). Tuttavia, il beneficiario deve esibire le fatture¹del materiale vivaistico dalle quali si evince il numero delle piante, il passaporto nonché la eventuale certificazione biologica e varietale in caso di Denominazione di Origine e/o IGP.

Rif. Paragrafo 2.2.5 della metodologia

Messa a dimora è remunerabile attraverso l'applicazione delle tabelle standard dei costi unitari (costo da non documentare).

Rif. Paragrafo 2.2.6 della metodologia

¹Le fatture del materiale vivaistico dovranno riportare la categoria ("standard" o "certificato") del materiale fornito. Se il materiale vivaistico è compreso in fatture unitamente ad altre forniture o la fattura non sia emessa da un vivaista, occorre allegare la documentazione fotografica delle etichette apposte ai mazzi o fasci delle colture.



Costi aggiuntivi

Shelter sono remunerabili attraverso l'applicazione delle tabelle standard dei costi unitari (costo da non documentare).

Rif. Paragrafo 2.2.7 della metodologia

Strutture di sostegno/tutoraggio sono remunerabili attraverso l'applicazione delle tabelle standard dei costi unitari (costo da non documentare):

- tutori
- strutture di sostegno variabili in funzione delle forme di allevamento (montaggio e materiali).

Rif. Paragrafo 2.2.8 della metodologia

Impianto irriguo è remunerabile attraverso l'applicazione delle tabelle standard dei costi unitari (costo da non documentare):

- impianto di irrigazione con ala gocciolante (materiali e montaggio);
- impianto di irrigazione con ala gocciolante agganciata per le forme libere (materiali e montaggio);
- impianto di irrigazione con microirrigatori (materiali e montaggio).

L'impianto di adduzione comprensivo di pompe, filtri, fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua non è standardizzato e può essere eventualmente remunerato previa presentazione dei tre preventivi e del giustificativo di spesa (costo reale).

Rif. Paragrafo 2.2.9 della metodologia

Stazione meteo (solo per progetti che prevedono la realizzazione o il miglioramento dell'impianto irriguo) è remunerabile attraverso l'applicazione delle tabelle standard dei costi unitari (costo da non documentare).

Rif. Paragrafo 2.2.10 della metodologia

Protezione antigrandine: è remunerabile attraverso l'applicazione delle tabelle standard dei costi unitari (costo da non documentare):

- impianto antigrandine con o senza struttura di sostegno (materiali e montaggio);
- impianto antinsetto/antipioggia monofilare o monoblocco con o senza struttura di sostegno.

Rif. Paragrafo 2.2.11 della metodologia

Altri materiali: sono remunerabili attraverso l'applicazione delle tabelle standard dei costi unitari (costo da non documentare):

- copertura plastica per l'anticipazione/ritardo della raccolta (uva da tavola allevata a tendone);
- pacciamatura con film plastico e baulatura (melograno e piccoli frutti)
- costi di materiali e manodopera per vasi, substrato di coltivazione e telo pacciamante tra le fila (mirtillo e lampone fuori suolo)

Rif. Paragrafo 2.2.12 della metodologia

Si precisa che, per il riconoscimento delle spese mediante l'applicazione di costi standard dell'**Olivo** e del **Castagno da frutto** le operazioni devono essere conformi a quanto indicato e specificato nel documento

Stima dei costi standard unitari (UCS) Castagno e Olivo – Aggiornamento 2024 della Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Agraria.



Olivo

Sono remunerabili attraverso l'applicazione delle tabelle standard dei costi unitari (costo da non documentare) le seguenti operazioni:

Nuovi impianti:

- Acquisto piantine autoradicate per allevamento a vaso
- Acquisto piantine innestate per allevamento a vaso
- Acquisto piantine innestate con certificazione bio per allevamento a vaso
- Acquisto piantine autoradicate per allevamento a monocono, con struttura di sostegno.

Impianti esistenti:

- Potatura di riforma di pianta di olivo (poco, mediamente e molto sviluppata) compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso dal fondo.

Rif. Tabella 2 del documento "Stima dei costi standard unitari (UCS) Castagno e Olivo"



Castagno da frutto

Sono remunerabili attraverso l'applicazione delle tabelle standard dei costi unitari (costo da non documentare) le seguenti operazioni:

Potatura di riforma di piante di castagno (mediamente e molto sviluppate) compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso dal fondo;

Graticciate per il contenimento di terrapieni e rinforzo di scarpate;

Trasformazione di cedui castanili in castagneti da frutto.

Rif. Tabella 1 del documento "Stima dei costi standard unitari (UCS) Castagno e Olivo".

- ✓ Planimetrie quotate di dettaglio (o ortofoto con reticolo catastale), in scala almeno 1:200 del nuovo impianto. Per impianti realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare una planimetria per ogni corpo;
- ✓ Pertinente "Prospetto costi" in formato *excel* debitamente compilato e firmato digitalmente dal DL (**Allegato 2A** "Impianti arborei", **Allegato 2B** "Olivo" e **Allegato 2C** "Castagno da frutto");

- ✓ Documentazione fotografica georeferenziata rappresentativa della superficie oggetto dell'intervento, in numero minimo di quattro foto scattate prima dell'avvio dei lavori (*ex ante*). Per interventi realizzati in più corpi separati è necessario allegare almeno quattro foto per ogni corpo;
- ✓ Documentazione attestante l'avvenuta operazione di scasso (ove pertinente): copia delle fatture emesse dal contoterzista con la descrizione dell'operazione o (in alternativa) documentazione fotografica georeferenziata scattata durante le operazioni di scasso, con un numero di immagini non inferiore a due per ogni operazione/particella;
- ✓ Copia del certificato dell'analisi del terreno o altro documento probatorio (ove pertinente);
- ✓ Fatture² del materiale vivaistico dal quale evincere il numero delle piante, il passaporto nonché la eventuale certificazione biologica e varietale in caso di Denominazione di Origine e/o IGP.
- ✓ Documentazione fotografica georeferenziata rappresentativa della superficie oggetto dell'intervento, in numero minimo di quattro foto attestante che i lavori sono terminati. Per interventi realizzati in più corpi separati tra loro è necessario allegare almeno quattro foto per ogni corpo;
- ✓ Certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma della DL;
- ✓ Dichiarazione della D.L. dell'avvenuto rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e della regolarità dei pagamenti dei contributi ed assistenziali previsti per i lavori dell'impresa edili/servizi che hanno realizzato gli interventi.

Si specifica che gli interventi e gli investimenti previsti devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale, contributiva e previdenziale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il beneficiario, pertanto, in allegato alla domanda di pagamento (SAL e/o saldo), dovrà produrre apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul rispetto di quanto sopra riportato.

Si ricorda in ogni caso che, a seguito della realizzazione degli investimenti, il Fascicolo Aziendale deve essere aggiornato con la registrazione delle modifiche delle componenti aziendali intervenute (macchine, strutture, impianti, ecc.).

Check-list

Le check list in uso ai controllori per le verifiche amministrative delle Domande di pagamento, in caso di costi semplificati dovranno essere integrate, con i pertinenti prospetti di verifica allegati al presente documento (**Allegati 1, 2A, 2B e 2C**).

Conservazione della documentazione

Come stabilito dalle *Disposizioni comuni degli Interventi non SiGC* e dal bando, si ricorda che il beneficiario, deve collaborare per consentire alle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie e di controllo, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale addetto ai controlli.

Deve comunque assicurare la conservazione in originale e di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'Intervento per tutta la durata dell'impegno, fermo restando l'obbligo previsto

²Le fatture del materiale vivaistico dovranno riportare la categoria ("standard" o "certificato") del materiale fornito. Se il materiale vivaistico è compreso in fatture unitamente ad altre forniture o la fattura non sia emessa da un vivaista, occorre allegare la documentazione fotografica delle etichette apposte ai mazzi o fasci delle colture.

dall'articolo 2220 del Codice civile di conservazione delle scritture contabili per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione.

Pertanto, per le verifiche di competenza, l'Amministrazione si riserva di chiedere, ovvero di verificare presso la sede del beneficiario la documentazione contabile relativa all'intervento e si precisa che tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al progetto (fatture, causali di pagamento, ecc.), cartacei ed informatici devono obbligatoriamente indicare il CUP.